

<p style="text-align: center;"><b>Condizioni Particolari di Contratto di somministrazione</b> <b>“plasticheria di uso comune”</b></p>
---

Le presenti condizioni si applicano al contratto di somministrazione sopra indicato, ad integrazione ed in deroga alle Condizioni Generali di Contratto previste dal MEPA.

Il presente contratto segue a indagine di mercato effettuata dal Dipartimento CIBIO nel corso del mese di febbraio 2024.

**1. Tempi di consegna e luogo di esecuzione**

La merce dovrà essere consegnata presso la sede del CIBIO dell'Università degli Studi di Trento (di seguito UniTrento), entro i termini indicati nei singoli ordini.

Il luogo di consegna è Via Sommarive n. 9 a Povo (TN).

Eventuali modifiche all'indirizzo di consegna verranno tempestivamente comunicate.

**2. Durata e importo contrattuale**

La validità del presente contratto decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2024.

L'importo contrattuale è pari a quello indicato dal fornitore in sede di offerta in MEPA (oltre oneri I.V.A.).

Si precisa peraltro che i quantitativi indicati non sono vincolanti per UniTrento, in quanto stimati sulla base dei consumi storici. Pertanto le richieste dei prodotti verranno comunicate di volta in volta mediante ordine cartaceo.

Verranno liquidate le forniture effettivamente ordinate da UniTrento e l'importo complessivo potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione.

I prezzi offerti dal fornitore, di cui all'indagine di mercato sopra richiamata, offerta n. 24 01 001523 LF sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto di somministrazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico del fornitore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati come espressamente a carico di UniTrento. E' fatto obbligo al fornitore di considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione della fornitura (trasporto, imballaggio, consegna al piano). I prezzi indicati nell'offerta si intendono dunque proposti dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

### **3. Direttore dell'esecuzione**

Il direttore dell'esecuzione, che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione della fornitura, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo alla loro formale contestazione è il dott. Paolo Struffi. I controlli e le verifiche da esso eseguiti non liberano il fornitore dagli obblighi e responsabilità su di esso incombenti in forza delle leggi o regolamenti e norme in vigore.

### **4. Responsabile del fornitore**

Entro 10 giorni dalla stipula il fornitore dovrà comunicare il nominativo di un responsabile, quale referente addetto e coordinatore della fornitura, il quale dovrà essere reperibile dal personale di UniTrento. Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del contratto dovranno essere tenuti da detto responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo il fornitore.

### **5. Minimo di fornitura**

Non è previsto un minimo di fornitura.

### **6. Fatturazione**

Il fornitore potrà fatturare la merce effettivamente consegnata e accettata avendo cura di procedere all'emissione di fatture mensili per ciascun laboratorio. Non

verranno ammesse né fatture frazionate né fatture che si riferiscano a ordini fatti da più laboratori. In fattura dovrà essere tassativamente indicato il nome del Laboratorio di riferimento.

#### **7. Gestione dei resi**

Il Fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito a carico di UniTrento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna, la merce che dovesse risultare difettosa o non conforme a quanto previsto nell'ordine, concordando con il referente dell'ufficio ricevente le modalità del ritiro. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi.

#### **8. Condizioni e modalità di pagamento**

I pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali ed effettuati da UniTrento a mezzo del proprio Tesoriere, entro 30 giorni dalla verifica di conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto ordinato, che sarà effettuata nei termini previsti dall'articolo 9, per ciascuna consegna e all'esito del D.U.R.C. Le fatture, complete del numero di riferimento del contratto, del CIG e del Codice Univoco Ufficio della struttura ordinante (per elenco CUU vedi <http://www.unitn.it/ateneo/51334/fatturazione-elettronica> – sez. download) e intestate a: Università degli Studi di Trento - Via Calepina, 14 - 38122 Trento e seguire le regole della fatturazione elettronica ed emesse con esigibilità codice "S" "Scissione dei pagamenti" e trasmesse unicamente in formato elettronico, ai sensi del Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013.

L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che il fornitore preciserà ai sensi dell'art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'emissione della fattura da parte del fornitore dovesse avvenire prima della verifica di conformità i 30 giorni sopra indicati decorreranno da quest'ultima. In caso di contestazioni circa

l'ammontare del pagamento richiesto, UniTrento provvederà a corrispondere al fornitore nel termine di cui sopra la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate. I termini indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare e ripartiranno al momento della nuova trasmissione.

### **9. Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è ammesso. La ditta che intende avvalersi del subappalto deve darne comunicazione in sede di offerta. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

### **10. Attestazione regolare esecuzione**

UniTrento si riserva un periodo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, come definita all'articolo 1, per verificare i prodotti forniti. In caso di problemi il periodo di verifica verrà esteso di 20 giorni a partire dal giorno successivo a quello di risoluzione del problema. Le procedure di pagamento sono subordinate al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

### **11. Penale per ritardata consegna**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile ad UniTrento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti all'articolo 1, UniTrento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore una penale pari allo 0,2% dell'importo della fornitura oggetto di contestazione.

L'importo della penale sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali.

### **12. Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile UniTrento si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno al fornitore in caso di inadempienza della Ditta anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- quando il fornitore si rendesse colpevole di grave errore professionale;
- quando il fornitore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto.

### **13.Clausola di non esclusività**

E' facoltà di UniTrento acquisire i prodotti oggetto del presente contratto da soggetti terzi.

### **14.Clausola di recesso**

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza versare alcun indennizzo, con un preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi mediante comunicazione scritta a mezzo a mezzo pec. Successivamente alla stipula del presente contratto, nel caso dell'attivazione da parte di Consip S.p.a. di convenzioni relative a beni parametrabili ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. 488/1999, UniTrento ha il diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 1, co. 13 del D.L. 95/2012 (Convertito in legge dall'art. 1 L. 135/2012).

### **15.Nullità del contratto**

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

### **16.Codice Etico**

Il fornitore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **17.Spese contrattuali**

Le spese relative al presente contratto e qualsiasi ulteriore spesa fiscale (I.V.A. esclusa se dovuta), anche susseguente, sono a carico del fornitore.